



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore estensore

- letto il ricorso *ex art.* 161, l. fall. del 30.3.2018 con il quale la AUTOMAZIONE PIEMONTE s.r.l. in liquidazione con sede legale in Frinco (AT) via Asti-Chivasso 13 p. iva 00862200052, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Messuri con elezione di domicilio presso il suo studio in La Spezia come da delega in atti ha presentato domanda di concordato;
- letti il piano e la proposta di concordato allegati in atti unitamente alla documentazione di legge;
- rilevato che è pendente istanza di fallimento presentata dall'Ufficio del Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti nella persona della dottoressa Deodato;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Il Tribunale osserva quanto di seguito.

1. La AUTOMAZIONE PIEMONTE s.r.l. in liquidazione con sede legale in Frinco (AT) via Asti-Chivasso 13 p. iva 00862200052 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Messuri con elezione di domicilio presso il suo studio in La Spezia: ha depositato in data 26.9.2017 ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall.; con provvedimento del 29.9.2017 alla ricorrente è stato assegnato termine fino al 27.1.2018 per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161, l. fall. ovvero della domanda ai sensi dell'art. 182 bis, comma 1, l. fall.; allo scadere del termine assegnato la società ricorrente non ha provveduto al deposito della documentazione ai sensi di legge; che la società in data 15.1.2018 ha depositato istanza di assegnazione di "*congrua proroga del termine*" assegnato allegando giustificati motivi; con decreto del 15.2.2018 è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 162 l. fall. al 28.2.2018; in data 6.3.2018 il Pubblico Ministero ha depositato istanza di fallimento e che, nel rispetto del contraddittorio; con provvedimento del 15.3.2018 è stata dichiarata inammissibile la domanda e fissata udienza prefallimentare *ex art.* 15 l. fall.; in data 30.3.2018 la Automazione Piemonte ha depositato domanda di concordato *ex art.* 161 l. fall. corredata da piano proposta e dalla documentazione di legge: determina alla presentazione della domanda; relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata, inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; piano di concordato; relazione del professionista attestatore, dott. Bartolucci, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.;

4



2. Passando all'esame del piano e della proposta di concordato, secondo l'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della *"correttezza dei criteri di formazioni delle classi"*, nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.
3. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame non si discosta dalla ordinarietà dei concordati c.d. liquidatori con cessione, nella misura in cui prevede: 1) la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società oltre che la riscossione dei crediti derivanti anche da rapporti commerciali (in particolare esso prevede: utilizzo delle disponibilità liquide al 31.10.2018 pari ad euro 1.638.191,32; recupero di crediti verso clienti per euro 768.705,36 (di cui euro 238.279,00 sono inserite in via prudenziale in fondo rischi a titolo di penali calcolate in base al contratto con il cliente Telespazio) dei crediti erariali per euro 36.266,00 e di altri crediti per euro 10.128,00 e cessione di immobilizzazioni per euro 77.254,71; prosecuzione dei contratti di affitto con apertura di una procedura competitiva; 2) il pagamento per intero dei crediti prededucibili e privilegiati; 3) la suddivisione dei creditori chirografari in due classi con le seguenti previsioni di pagamento: classe 1 composta dai fornitori da soddisfarsi nella misura del 62,42%; classe 2 composta dai soci, controllanti, controllate e parti correlate non destinataria di alcuna soddisfazione neppure parziale del proprio credito, ma alla quale verrebbero destinate solo ipotetiche risorse derivanti da eventuali plusvalenze o da economie di spesa che andrebbero a soddisfare i creditori non soddisfatti senza alterare l'ordine legittimo delle cause di prelazione in conformità alla previsione di cui all'art. 2467 c.c.
4. Quanto alla suddivisione dei creditori in classi, il Tribunale osserva che: la prima classe di creditori comprende fornitori della società e può dirsi omogenea, analogamente è a dirsi per la seconda classe che comprende creditori postergati ex lege (ossia i soci finanziatori e le società controllate e controllanti indicati in atti cui si rimanda sul punto) alla quale non è offerto nessuna percentuale di soddisfo, se non il pagamento del credito nella sola ipotesi che siano pagati tutti gli altri crediti; non si pone un problema di ammissibilità della domanda con riguardo alla posizione dei creditori di cui alla predetta classe 2 in quanto la loro posizione deve necessariamente essere evidenziata nel corpo della domanda di concordato trattandosi comunque di creditori concorsuali che però, quali finanziatori ai sensi dell'art. 2467 c.c., non sono concorrenti, assumendo la loro posizione (pur creditoria) il significato di partecipazione al capitale di rischio della impresa; in particolare, i



finanziamenti dei soci e quelli infragruppo (artt. 2467 e 2467 quinquies c.c.) devono essere trattati come conferimenti effettuati in occasione della costituzione o della ricapitalizzazione di una società perché necessari alla sua costituzione o alla sua sopravvivenza sul mercato, con la conseguenza che i creditori postergati possono vantare per legge pretese verso la società solo all'esito della procedura di liquidazione e sempre che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori; ciò si spiega proprio perché la norma di cui all'art. 2467 c.c. concerne le procedure di insolvenza non solo in quanto prevede espressamente la revocabilità dei pagamenti avvenuti nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, ma anche perché la postergazione presuppone il concorso dei creditori sui beni del debitore (v. più diffusamente sul punto: Cass. 2009 n. 2706).

5. Il professionista attestatore, richiamando le norme di cui agli artt. 161 e 28 l. fall., ha dichiarato, quanto al possesso del requisito di indipendenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura; di non vantare credito verso la società ricorrente per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico; di non aver prestato direttamente od indirettamente, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato od autonomo in favore della debitrice ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. In merito agli accertamenti eseguiti, nella relazione si specifica che è stata correttamente svolta l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali. In dettaglio e per quanto di interesse nella presente sede, lo stimatore incaricato dalla società ha concluso in termini di fattibilità del piano e della proposta concordatari nel rispetto della legge e di veridicità dei dati esposti nella proposta di concordato. Ne discende che dalla attestazione di fattibilità del piano redatta dal professionista non emergono elementi di inidoneità della relazione, la quale si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.
6. In tale contesto, dunque, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Peraltro, va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti: circostanze, queste, che il Collegio, nella presente fase, non può ulteriormente verificare e che saranno oggetto di puntuale ed attenta verifica da parte dei commissari giudiziali (sia in ordine alla verifica approfondita sull'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi all'eventuale esistenza di profili di responsabilità di gestione e all'eventuale compimento di atti pregiudizievoli alla massa dei creditori). Al fine di verificare la presumibile soddisfazione dei creditori chirografari nel rispetto delle percentuali di legge, il commissario è in particolare invitato a stimare, anche tramite professionisti all'uopo nominati, i beni della società e a verificare la rispondenza dei valori di realizzo preventivati dalla renato casale s.r.l. in relazione alla attuale situazione di mercato. Il commissario esporrà i risultati di tale approfondita verifica in apposita relazione anche al fine di rendere ai creditori esaustive informazioni.

Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria soddisfi i requisiti di cui all'art. 163, l. fall. e che possa, dunque, essere sottoposta alla valutazione del ceto creditorio.

Per tali ragioni, il Tribunale, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 160, 1° e 2° comma, e 161, l. fall.,

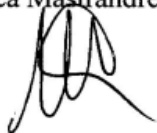
- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da AUTOMAZIONE PIEMONTE s.r.l. in liquidazione con sede legale in Frinco (AT) via Asti-Chivasso 13 p. iva 00862200052,, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;



- delega alla trattazione della procedura la dott.ssa Monica Mastrandrea;
- nomina commissari giudiziali il dott. Vietti e l'avv. Visconti;
- dispone la convocazione dei creditori per il giorno 18.10.2018 ore 11:30;
- fissa al 5.8.2018 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto, unitamente a tutte le segnalazioni di legge;
- stabilisce in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 50.000,00, quale anticipo delle spese di procedura;
- ordina alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 5.7.2018.

Il giudice estensore
Monica Mastrandrea




Il Presidente
Paolo Rampini



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 05/07/2018
IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

